

3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

4. Le imputazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

Articolo 2

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi normalmente applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 4

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET